## TORNATA DEL 20 MAGGIO 1868

« Se per un tempo non maggiore di 1 anno, lire 3. » Il deputato Viacava ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

VIACAVA. Io dirò pochissime parole per dimostrare la ragionevolezza del mio emendamento.

La Commissione ha voluto graduare la tassa da applicarsi all'autorizzazione per occupare tratti del lido del mare, di seni e di spiagge marittime; ma, a mio modo di vedere, questa graduazione sarebbe riuscita incompleta, e tale da produrre una non giusta applicazione d'imposta.

Egli è per questa ragione che io ho creduto bene di arrecarvi una certa modificazione, tenuto però sempre fermo il principio ammesso dalla Commissione.

In primo luogo, trattandosi del grado primo di questa tassa, la Commissione stabiliva che l'autorizzazione anzidetta per un tempo non maggiore di un anno dovesse andar soggetta al pagamento di lire 5.

A me è sembrata soverchia questa misura, tenuto conto che nella maggior parte dei casi le concessioni di questo genere per un tempo minore di un anno riguardano tratti poco estesi di arenile, ragione per cui talvolta il fitto stabilito dall'amministrazione verrebbe ad essere inferiore al diritto di autorizzazione che si dovrebbe pagare quando fosse ammessa la proposta della Commissione.

Secondariamente non sembrava a me giusto che una concessione per anni due dovesse essere autorizzata con la spesa uguale a quella di anni 20.

Ben di frequente i costruttori navali chiedono in locazione tratti di terreno che, sebbene dati loro in affitto per il prezzo annuo di oltre a centesimi 10 a metro quadrato, pure, per la loro ristrettezza, non darebbero alla finanza dello Stato un annuo fitto maggiore della tassa dovuta per l'atto di autorizzazione.

Così pure non sarebbe giusto che, quando i terreni concessi siano estesi, e la locazione venga stabilita per 5, 10 o 20 anni, non debba in proporzione aumentarsi la tassa della quale parliamo.

Spero che la Commissione vorrà accogliere la modificazione che ho l'onore di proporre a questo numero della tabella A, e che la Camera si degnerà di approvarla.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Salvagnoli.

SALVAGNOLI, relatore. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Viacava.

PRESIDENTE. Non rimane adunque che mettere ai voti questa stessa formela proposta dall'onorevole Viacava.

(È approvata.)

Si passa al numero 40:

« Licenza di scavare o estrarre arene, pietraie, ghiaie, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiagge del mare o nel recinto dei porti, giu-

sta gli articoli 160 e 162 del Codice per la marina mercantile, lire 10. »

Quanto alla norma è la stessa del precedente numero 39.

A questo numero i deputati Pescetto e Serra-Cassano propongono un'aggiunta alla proposta della Commissione.

L'aggiunta è in questi termini:

« La suddetta tassa non sarà dovuta per l'estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murali od agricoli nei medesimi, e sempre quando la quantità esportata non ecceda i cinquanta metri cubi. »

La Commissione l'accetta?

PUCCIONI, relatore. La maggioranza l'accetta.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno chiede di parlare contro, accettandola la maggioranza della Commissione, si potrà risparmiare ai proponenti l'incomodo di svolgerla.

PESCETTO. Ringrazio la Commissione di risparmiare a me ed alla Camera il tempo di svilupparla.

MALENCHINI. Domando la parola.

Prego l'onorevole relatore a volere dichiarare come la licenza proposta in questo articolo non sia punto necessaria per estrarre arene e ghiaie su quelle coste dove finora cotesta estrazione si è potuta liberamente effettuare.

PUCCIONI, relatore. Rispondo immediatamente all'onorevole Malenchini che, secondo la disposizione dell'articolo 161 del Codice di marina mercantile, vi sono dei luoghi espressamente designati nei quali si può fare la estrazione di sabbie e ghiaie; codesti luoghi vengono determinati dalla capitaneria del porto. Ora, certo è che, malgrado gli effetti della presente legge, quella disposizione non essendo abolita in tutti quei luoghi dove si è fatta sino ad ora la estrazione della rena e della ghiaia, si potrà continuare senza alcun pagamento di tassa, perchè non fa mestieri di domandare la licenza.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Malenchini? MALENCHINI. Sì.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, metto ai voti il numero 40 con l'aggiunta.

(È approvato.)

« Nº 41. Trascrizione degli atti tassati o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzione di navi, lire 2.

« La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto. » Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« N° 42. Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei casi in cui sia richiesta da regolamenti speciali, lire 50.